

*Università per Stranieri “Dante Alighieri”
Reggio Calabria*

*Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, n. 504
Sede Legale - via del Torrione, 95 - 89125 Reggio di Calabria
C.f. /P. Iva: 01409470802*

REGOLAMENTO

*Centro di Ricerca in Scienze
Giuridiche e Sociali
“Enzo Silvestri”*



Articolo 1

OGGETTO

- 1 Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria (d'ora innanzi, per brevità, denominato "Statuto dell'Università"), dell'art. 20 del Regolamento Generale d'Ateneo (d'ora innanzi, per brevità, denominato "Regolamento dell'Università") e del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (d'ora innanzi, per brevità, denominato "Regolamento per l'Amministrazione") dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria (d'ora innanzi, per brevità, denominata "Università") è istituito il Centro di Ricerca in Scienze giuridiche, economiche e sociali "*Enzo Silvestri*" (d'ora innanzi, per brevità, denominato "Centro").

Articolo 2

PRINCIPI FONDAMENTALI

- 1 Il Centro si ispira ai seguenti principi:
 - a) **RESPONSABILITÀ, ONESTÀ, INTEGRITÀ E RISPETTO RECIPROCO.** Tutti i membri del Centro sono tenuti ad aderire ai suddetti principi in ogni loro azione.
 - b) **EFFICIENZA E TRASPARENZA DEL MODELLO GESTIONALE.** Il Centro realizza condizioni di efficienza amministrativa e gestionale e di efficacia rispetto alle finalità istituzionali.
 - c) **MERITOCRAZIA E VALUTAZIONE.** Un sistema di erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore sostanzia e rende effettivo il concetto di diritto allo studio per gli allievi meritevoli e promuove le pari opportunità. Le attività di ricerca e di insegnamento del Centro sono sottoposte a valutazione, con l'impiego di metodi quantitativi e qualitativi riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale.
 - d) **APERTURA E COMPETITIVITÀ INTERNAZIONALE NELL'ACCESSO.** La selezione di docenti e ricercatori si svolge secondo gli standard internazionali, in conformità con la Carta Europea dei ricercatori e con il Codice di condotta europeo per l'assunzione dei ricercatori. Il Centro attrae allievi a elevato potenziale, inserendosi attivamente nei circuiti internazionali di mobilità di capitale umano e misurandosi su benchmark internazionali. Tutti i corsi di alta formazione del Centro si tengono prevalentemente in lingua inglese. Il Centro supporta la presenza sistematica di ricercatori e docenti *visiting* di alta qualificazione scientifica nel panorama internazionale.
 - e) **RIPUDIO ALLA CRIMINALITÀ.** Il Centro, al fine di eliminare ogni possibile ingerenza da parte di organizzazioni criminali, ripudia tali fenomeni e la mafia quale modello culturale degradato e corrotto, espressione di un'afferente organizzazione criminale responsabile di innumerevoli attentati alla libertà, alla sicurezza dei cittadini e delle istituzioni, allo sviluppo culturale del Paese ed alla sua crescita economica, e, pertanto, adotta tutte le misure necessarie rivolte a garantire i principi costituzionali di libertà, libera manifestazione del pensiero, trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

Articolo 3

FINALITÀ

- 1 Il Centro persegue le finalità di ricerca di seguito esplicitate:
 - a) favorisce lo sviluppo di attività scientifica, didattica e culturale nei settori giuridico, economico e sociale nonché sul versante della tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale;
 - b) persegue obiettivi di crescita del territorio calabrese e nazionale attraverso efficaci e flessibili attività di studio rivolte allo sviluppo locale, alla crescita economica ed occupazionale, per mezzo di attività che si ispirano a valori fondanti quali l'eccellenza, l'interdisciplinarietà, l'orientamento alla ricerca, la capacità organizzativa, la prestazione di servizi avanzati, la valorizzazione della rete delle risorse culturali;
 - c) contribuisce alla Ricerca scientifica e all'Alta Formazione, avuto particolare riguardo al mondo delle pubbliche amministrazioni, del diritto amministrativo e più in generale della scienza dell'amministrazione;
 - d) costituisce un supporto scientifico e formativo per le pubbliche amministrazioni territoriali e non;
 - e) il Centro sarà, altresì, un fulcro per l'organizzazione e la gestione delle istituzioni culturali, nonché per la progettazione e realizzazione di iniziative culturali, didattiche e promozionali rispondenti alle vocazioni del territorio interessato.

Articolo 4

SEDE DEL CENTRO

- 1 Il Centro ha sede presso l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria (RC), in Via del Torrione n. 95, nei locali messi a disposizione dalla stessa Università per l'attivazione del Centro e comunque per un periodo non inferiore ai sei anni previsti per la durata minima del Centro medesimo.

Articolo 5

DURATA ORGANI ELETTIVI DEL CENTRO

- 1 Gli Organi elettivi del Centro avranno una durata di tre anni, al termine dei quali saranno rinnovati secondo le procedure previste dal presente Regolamento.

Articolo 6

AFFERENZA AL CENTRO

- 1 Possono afferire al Centro, i docenti di ruolo, i ricercatori ed i docenti a contratto dell'Università i cui insegnamenti siano coerenti con le finalità dello stesso. Qualora il numero di affiliati sia minore di tre possono essere affiliati al Centro anche i docenti di ruolo, i ricercatori ed i docenti a contratto di altri Atenei, italiani e/o stranieri, che ne facciano esplicita richiesta, fino al raggiungimento di tale numero.

- 2 L'afferenza al Centro può inoltre essere sostenuta da un rapporto di collaborazione continuativa, anche svincolata dalla partecipazione a specifici progetti e da una produzione scientifica esplicitamente riferibile all'attività del Centro, tale da permettere di accedere al titolo di *ResearchFellow*.
- 3 La nomina e l'eventuale revoca della qualifica di *ResearchFellow* è deliberata dal Consiglio Direttivo del Centro su proposta motivata del Direttore Scientifico (d'ora innanzi, per brevità, denominato "Direttore") e comunicata sia al Comitato Scientifico del Centro che al Consiglio Accademico, con diritto di questi ultimi, in caso di mancata condivisione, di opporsi alla decisione con adeguata motivazione.
- 4 La qualifica di *ResearchFellow* dura di norma un triennio e attribuisce il diritto di partecipare agli organi direttivi, secondo le modalità indicate dal successivo art. 7, comma 3, lettera a).
- 5 La doppia afferenza ad altri centri di ricerca, interni o esterni all'Università, deve essere approvata dal Direttore.

Articolo 7

ORGANI DEL CENTRO

- 1 Sono organi del Centro:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente Onorario;
 - d) il Presidente del Comitato Scientifico;
 - e) il Comitato Scientifico.
- 2 Il Direttore, designato dal Consiglio Direttivo e nominato dal Rettore con apposito decreto, è responsabile della gestione scientifica e organizzativa del Centro ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto dell'Università, dal Regolamento dell'Università e dal presente Regolamento. L'incarico di Direttore è espletato a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese di viaggio e/o spese direttamente connesse alla sua attività, compatibilmente con la disponibilità di risorse. In particolare, il Direttore:
 - a) è responsabile della realizzazione dei programmi e delle attività del Centro;
 - b) predispone secondo il sistema di contabilità economico-patrimoniale, con la collaborazione della Segreteria amministrativa, il bilancio preventivo e il conto consuntivo e autorizza le necessarie spese nei limiti delle risorse previste in bilancio;
 - c) predispone la relazione annuale sulle attività di ricerca e didattiche svolte e sui risultati ottenuti;
 - d) ha la responsabilità dell'organizzazione del personale tecnico-amministrativo a qualsiasi titolo a disposizione;
 - e) predispone i contratti in conformità a quanto stabilito dalle presenti disposizioni e dal relativo Regolamento dell'Università;
 - f) propone l'invio in missione dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo afferenti alla struttura in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per l'Amministrazione e dallo specifico Regolamento in materia;
 - g) autorizza le spese di importo inferiore a € 1.500,00 (millecinquecento/00)

nei limiti e nei termini stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione.

3 Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) da tre membri eletti dai soggetti indicati nei primi due commi dell'articolo 6 fra i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo;
- b) da un componente del Comitato locale della Società Dante Alighieri, che sia in possesso di comprovata competenza e/o di un'esperienza professionale di alta qualificazione in settore scientifico coerente con le finalità del Centro, nominato dal Rettore, su designazione del Comitato locale della Società Dante Alighieri, sentiti il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione.
- c) eventualmente, per la partecipazione alle riunioni in cui è prevista la discussione di materie concernenti la didattica, il Consiglio Direttivo dovrà essere integrato da uno studente, nominato dal Rettore, su designazione del Senato degli Studenti.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo è a titolo gratuito.

4 Il Consiglio Direttivo:

- a) designa il Direttore;
- b) determina i programmi dell'attività del Centro;
- c) controlla che l'attività dello stesso si svolga in modo efficiente e coerente con gli scopi del Centro, nel rispetto dei principi di efficacia, trasparenza ed economicità della spesa;
- d) approva, nei limiti delle risorse nella disponibilità del Centro, il bilancio preventivo e il rendiconto del Centro, predisposti dal Direttore;
- e) delibera sulle convenzioni, sui contratti e su tutte le altre materie nel rispetto dello Statuto dell'Università, del Regolamento dell'Università e del Regolamento del Centro;
- f) delibera, su proposta motivata del Direttore, la nomina e l'eventuale revoca della qualifica di *ResearchFellow*.

5 È facoltà del Consiglio Direttivo del Centro proporre al Rettore la nomina del Presidente Onorario che può essere anche individuato tra le persone esterne all'Università, purché con notoria qualificazione scientifica nell'area e nel contesto disciplinare nel quale insiste il Centro.

6 Il Presidente del Comitato Scientifico (d'ora innanzi, per brevità, denominato "Presidente") è nominato fra i componenti del Comitato Scientifico dal Rettore, su proposta del Direttore del Centro. Il Presidente resta in carica due anni e può essere riconfermato. Il Presidente presiede il Comitato Scientifico e rappresenta il Centro nei rapporti di natura scientifica con le istituzioni pubbliche, gli istituti scientifici, le organizzazioni internazionali e le imprese.

L'incarico di Presidente è espletato a titolo gratuito.

7 Il Comitato Scientifico (*Scientific Advisory Board*) è composto dal Presidente che lo presiede, dal Direttore e da ulteriori cinque soggetti nominati dal Rettore su proposta del Direttore del Centro, tra persone di comprovata competenza nell'area oggetto dell'attività di ricerca del Centro, che non siano componenti di altri organi del Centro. Il Comitato Scientifico ha funzioni propositive sulle linee di sviluppo delle attività del Centro. Spetta al Comitato Scientifico, in particolare: offrire raccomandazioni utili allo sviluppo dell'attività di ricerca del Centro; sostenere l'attività del Centro anche

attraverso l'accreditamento nel mondo scientifico internazionale; esprimere annualmente una valutazione della qualità scientifica delle attività svolte dal Centro. Il mandato dei componenti del Comitato Scientifico dura tre anni e può essere rinnovato. Il Comitato Scientifico è convocato almeno una volta all'anno dal Presidente. L'incarico di componente del Comitato Scientifico è espletato a titolo gratuito.

Articolo 8

ATTIVITÀ DEL CENTRO

- 1 Il Centro ha come caratteristica un approccio dinamico ed un taglio comparativo allo studio dei fenomeni che rientrano nel suo ambito di attività. Per realizzare i propri obiettivi nelle aree di ricerca indicate al punto 3 il Centro sviluppa, sia direttamente che in collaborazione con altri enti e/o organismi, le attività su:
 - a) corsi di formazione post-universitaria (master, corsi di alta formazione, dottorati);
 - b) corsi di formazione e aggiornamento;
 - c) attività di supporto alla gestione didattica istituzionale (master, corsi di alta formazione, dottorati);
 - d) implementazione di piattaforme e/o portali dedicati alla formazione e/o alla ricerca e ad attività strettamente connesse;
 - e) diffusione delle buone pratiche e costruzioni di reti per il trasferimento dei risultati di successo;
 - f) consulenza ad amministrazioni pubbliche ed enti privati;
 - g) consulenza ad imprese;
 - h) organizzazione di manifestazioni culturali (convegni, workshops, giornate studio, seminari);
 - i) informazione;
 - j) coordinamento e svolgimento di studi e ricerche;
 - k) promozione di iniziative di ricerca;
 - l) svolgimento di attività mirata di documentazione, anche attraverso osservatori, e di pubblicazione di studi al fine di diffondere i risultati delle proprie ricerche;
 - m) svolgimento di ogni attività che sia riconosciuta utile per il diretto conseguimento delle finalità istituzionali di ricerca;
 - n) progettare e realizzare attività di aggiornamento professionale e programmi annuali di attività formativa ECM;
 - o) promuovere ed attivare di sistemi di verifica e della qualità delle attività ECM progettate e svolte;
 - p) favorire l'interscambio scientifico alle innovazioni tecnologiche inerenti l'attività sanitaria in Italia e all'estero, con particolare riferimento all'area del Mediterraneo;
 - q) promuovere, anche attraverso l'attività didattica, la F.A.D. (Formazione a Distanza) per professionisti appartenenti a professioni regolamentate e non, con particolare riferimento alle nuove tecnologie della comunicazione ed a internet;
 - r) attuazione sistematica di campagne di *fund raising* volte a ottenere fondi di

ricerca (fondamentale, di base e applicata), sulla base delle politiche generali stabilite dall'Università nel rispetto dei ruoli e delle competenze definite.

- 2 Il Centro può svolgere la propria attività, anche in collaborazione con altri Centri e con altri Enti o soggetti pubblici o privati, previa apposita convenzione o accordo secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo. Può essere prevista altresì per tali soggetti la messa a disposizione dei locali del Centro come sede legale e/o operativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, senza che ciò comporti ulteriori aggravii di spesa per il Centro e/o per l'Università.

Articolo 9

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

- 1 Il Segretario Amministrativo, ove assegnato, predispone gli adempimenti di carattere contabile e amministrativo previsti dallo Statuto dell'Università, dal Regolamento dell'Università e dal Regolamento per l'Amministrazione. In particolare, il Segretario Amministrativo:
 - a) collabora con il Direttore nella predisposizione del progetto di bilancio preventivo, del conto consuntivo e della situazione patrimoniale e controlla la regolarità dei documenti contabili;
 - b) cura l'adempimento delle attività amministrativo-contabili del Centro;
 - c) cura la custodia dei beni inventariali assegnati al Centro e della documentazione amministrativa correlata;
 - d) partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo in qualità di segretario verbalizzante e con funzione consultiva ed è responsabile della corretta tenuta dei verbali delle adunanze.
- 2 In caso di mancata assegnazione del Segretario Amministrativo, le relative attribuzioni sono svolte, *ad interim*, da altro dipendente dell'Università, allo scopo incaricato dal Rettore o da altra unità di personale alle dipendenze del Centro designata dal Direttore ai sensi del successivo art. 10, comma 3, sentito il Consiglio Direttivo. Nell'ipotesi di incarico interinale affidato a dipendente dell'Amministrazione, lo stesso dovrà svolgere l'attività necessaria nell'ambito dell'orario normale di servizio, col rispetto delle vigenti disposizioni in tema di limiti ai carichi lavorativi giornalieri per i pubblici dipendenti; lo svolgimento di attività che si rendessero indispensabili utilizzando ore di straordinario dovrà essere proposto dal Direttore del Centro al Consiglio di Amministrazione, che delibererà in proposito, nei limiti del monte ore a disposizione dell'Ateneo, con onere a carico del bilancio del Centro, proporzionalmente parametrato al trattamento in godimento ed al carico di lavoro.

Articolo 10

GESTIONE ECONOMICA

- 1 Con la delibera di massima adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del Regolamento per l'Amministrazione vengono ripartite, entro il 30 ottobre di ogni anno, le potenziali risorse del bilancio tra l'Amministrazione Centrale e le altre

articolazioni autonome didattiche e di ricerca, in coerenza con il piano annuale e pluriennale. Di tale deliberazione viene data comunicazione ai Centri interessati entro 10 giorni dall'adozione.

- 2 Il Direttore, recepite le indicazioni, redige, in coerenza con le linee programmatiche indicate dal Consiglio Direttivo, la proposta di bilancio del Centro che presenta per l'approvazione all'organo collegiale predetto.
- 3 La gestione deve risultare in pareggio, per cui la previsione delle spese va contenuta rigorosamente, nell'ammontare complessivo, entro i limiti delle risorse trasferite dall'Università e di quelle, certe, altrimenti acquisite attraverso l'attività del Centro.
- 4 La proposta di bilancio è accompagnata da una relazione del Direttore del Centro che illustra gli obiettivi da conseguire nell'esercizio, nonché i fatti economici più rilevanti.
- 5 Il Consiglio Direttivo, entro il successivo 30 novembre, approva la proposta di bilancio e l'annessa documentazione contabile.
- 6 Il bilancio viene, quindi, trasmesso all'Amministrazione Centrale per la sua inclusione nel bilancio unico di previsione dell'Università ai fini dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione nel termine del 31 dicembre.
- 7 Il *budget del Centro* costituisce parte integrante del bilancio annuale dell'Università. È, pertanto, vietato qualsiasi atto di gestione che abbia per oggetto somme eccedenti i limiti degli specifici stanziamenti di bilancio.
- 8 Sono assolutamente vietate gestioni fuori bilancio. È fatto, in ogni caso, divieto ai Centri di ricevere fondi se non per il tramite dell'Amministrazione universitaria.

Articolo 11

GESTIONE DELLE SPESE

- 1 Il Consiglio Direttivo, il Direttore e il Segretario Amministrativo, ove assegnato, sono responsabili della corretta gestione amministrativa dei fondi, a qualsiasi titolo, a disposizione del Centro.
- 2 I fondi in dotazione sono inseriti, con le modalità di cui all'articolo 9, nel bilancio unico dell'Università e gestiti dall'Amministrazione Centrale in apposite partite contabili intestate a ciascun Centro, sulla base delle determinazioni adottate, in ragione della rispettiva competenza, dal Direttore o dal Consiglio Direttivo del Centro stesso.
- 3 L'Ufficio competente alla gestione economica finanziaria dell'Università provvede agli adempimenti riguardanti il pagamento delle spese disposte dal Centro. Allo scopo il Segretario Amministrativo del Centro predispone i documenti di liquidazione della spesa, corredati dalle determinazioni di autorizzazione adottate dai competenti organi del Centro medesimo nonché degli altri atti connessi (eventuale buono di carico, attestazione regolare esecuzione etc.).
- 4 Compatibilmente con la disponibilità di risorse, il Consiglio Direttivo, su motivata richiesta del Direttore, per imprescindibili esigenze legate allo svolgimento delle attività istituzionali del Centro, nel rigoroso rispetto dei criteri indicati nel vigente Regolamento dell'Università e dell'osservanza della disciplina dettata in materia dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., può proporre il conferimento, a soggetti esterni, di incarichi di collaborazione mediante contratto di diritto privato a

termine. Le prestazioni oggetto degli incarichi di collaborazione devono riguardare specifici progetti o programmi funzionalmente e direttamente connessi con l'attività istituzionale del Centro.

- 5 L'attività tecnico-scientifica di consulenza resa a favore di Enti pubblici e privati, sarà disciplinata da apposito regolamento che dovrà prevedere un compenso a vantaggio dell'Università, non inferiore al 5% e non superiore al 10% dell'importo della prestazione, a titolo di rimborso spese per oneri generali.

Articolo 12

RENDICONTO

- 1 Il conto consuntivo approvato dal Consiglio Direttivo, è trasmesso a cura del Direttore entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, alla Amministrazione Centrale, per essere incluso nelle scritture contabili dell'Università, ed approvato, in uno con bilancio generale, dal Consiglio di Amministrazione entro il successivo 30 aprile.
- 2 Il Consiglio Direttivo, il Direttore e il Segretario Amministrativo sono responsabili della corretta gestione amministrativa ed economica del Centro.

Articolo 13

SPESE ECONOMICHE

- 1 Il Centro può dotarsi, con provvedimento del Consiglio Direttivo, all'inizio di ciascun esercizio, di un fondo economico di importo non superiore a Euro 900,00 (novecento/00), reintegrabile previa presentazione del rendiconto delle somme già spese, fino al limite massimo annuo di Euro 10.000,00 (diecimila/00).
- 2 La gestione del fondo economico è affidata al Segretario Amministrativo. Non è consentito il pagamento delle spese di rappresentanza tramite il fondo economico.
- 3 Sul fondo economico possono, altresì, gravare gli anticipi per le spese di missione se, per motivi di urgenza, non è possibile provvedervi con le modalità ordinarie.
- 4 I pagamenti e i reintegri delle spese economiche sono annotati dal Segretario Amministrativo su apposito registro numerato e vidimato dal Direttore Amministrativo.
- 5 È tassativamente vietato il frazionamento artificioso di una stessa spesa.

Articolo 14

CONTROLLI E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

- 1 L'attività del Centro è soggetta ai controlli di competenza, a norma del Regolamento dell'Università, del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché a verifica annuale da parte del Nucleo di valutazione e degli Organi di governo dell'Università con riguardo ai risultati ottenuti nell'anno precedente, ai programmi e progetti perseguiti e ai connessi profili economico-finanziari, alla coerenza con le politiche e i programmi dell'Università stessa.

Articolo 15

NORMA TRANSITORIA

- 1 In fase di prima attuazione, il Direttore del Centro in carica, entro 60 giorni dall'approvazione definitiva del presente Statuto da parte del Consiglio di Amministrazione, provvede ad espletare tutte le attività propedeutiche alla nomina del Consiglio Direttivo. In particolare:
 - a) procede ad invitare, tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale del Centro ovvero dell'Università nel caso in cui il Centro ne sia sprovvisto, tutti i docenti di ruolo, i ricercatori, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca, i cultori della materia ed i docenti a contratto dell'Università a procedere all'afferenza al Centro entro un termine minimo di giorni 15 dalla pubblicazione, secondo un modello allegato all'avviso stesso;
 - b) valuta, unitamente al Consiglio Direttivo in carica, la coerenza delle attività dei candidati con le finalità del Centro e delibera in merito ad esse nonché in merito alle eventuali nomine di propria competenza, qualora il numero degli affiliati sia inferiore a tre;
 - c) procede alla nomina dei *ResearchFellow* deliberati dal Consiglio Direttivo ai sensi e nelle forme di cui al presente Regolamento;
 - d) procede alla convocazione della riunione dei soggetti competenti per la elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - e) procede alla richiesta della designazione del nominativo espresso dal Comitato locale della Società Dante Alighieri in possesso di comprovata competenza ovvero di un'esperienza professionale di alta qualificazione in settore scientifico coerente con le finalità del Centro per la successiva sua nomina da parte del Rettore, sentiti il Consiglio Accademico ed il Consiglio di Amministrazione;
 - f) procede alla richiesta al Senato degli Studenti, per la successiva nomina da parte del Rettore, del nominativo dello studente che parteciperà con voto deliberativo alle riunioni del Consiglio Direttivo integrato nell'ipotesi di trattazione di materie concernenti la didattica;
 - g) procede alla convocazione della prima riunione del Consiglio Direttivo, composto ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettere a) e b) per la nomina del nuovo Direttore.

Articolo 16

NORMA FINALE

- 1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nello Statuto dell'Università, nel Regolamento dell'Università, nel Regolamento per l'Amministrazione e nelle altre disposizioni normative vigenti.